

COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione N. 028

della Giunta comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'”ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE. CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE”

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **SEI**
del mese di **MARZO** alle ore **18:00**

a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

| | | Assente Giust. | Assente Ingiust. |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| VIELMETTI PAOLO | - Sindaco | | |
| CONFORTI FABRIZIO | - Vice Sindaco | | |
| GERVASI BARBARA | - Assessore | | |
| GERVASI GIOVANNA | - Assessore | | X |
| TONIATTI GABRIELE | - Assessore | | |

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Loiotila Giovanna.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Vielmetti Paolo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'”ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019-2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE. CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE”

PREMESSO E RILEVATO CHE:

in data 13.02.2023 è stato sottoscritto in via definitiva l'”Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure per la progressione orizzontale”.

L'accordo in parola prevede, all'art. 6, la procedura per le progressioni orizzontali per il personale che abbia maturato i requisiti previsti alle date indicate. Ad oggi, il Collegio dei Revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento non ha ancora dato parere favorevole alla norma relativa alle progressioni orizzontali e pertanto APRAN ha subordinato l'efficacia della propria sottoscrizione, con riferimento al citato art. 6, all'esito positivo della procedura di verifica.

Si rende quindi necessario, ai sensi dell'art. 176 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, prendere atto del suddetto accordo, ad esclusione dell'art. 6, come anche ricordato nella circolare del Consorzio dei Comuni Trentini acclarata al protocollo comunale n. 863 dd. 16.02.2023.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'”Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure per la progressione orizzontale”, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto doveroso procedere, ai sensi dell'art. 176 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, alla presa d'atto dell'accordo stesso, ad esclusione dell'art. 6, entro 60 giorni dalla loro sottoscrizione;

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30.11.2021;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 30.12.2021;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli

Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del C.E.L., che in data 13.02.2023 è stato sottoscritto tra i Rappresentanti del Consorzio dei Comuni Trentini e le Organizzazioni sindacali l'”Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure per la progressione orizzontale”, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che l'attuazione riguarda tutti gli articoli dell'accordo di cui al punto 1, ad eccezione dell'art. 6, in ragione del fatto che ad oggi il Collegio dei Revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento non ha ancora dato parere favorevole alla norma relativa alle progressioni orizzontali e pertanto APRAN ha subordinato l'efficacia della propria sottoscrizione, con riferimento al citato art. 6, all'esito positivo della procedura di verifica;
3. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione

**AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 10 di data 13 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo concernente la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 (corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale) per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e dell'esito della verifica di data 23 gennaio 2023 del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 13 febbraio 2023, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna

e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la Fe.N.A.L.T.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale.

ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE. CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

2. La disciplina risultante dal presente accordo si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.


**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo concerne la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 e successivi accordi vigenti.

**CAPO II
INCREMENTI STIPENDIALI
PER GLI ANNI 2020 E 2021**

**Art. 3
Incrementi stipendiali**

1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono incrementati, alle date dell'1 gennaio 2020 e dell'1 gennaio 2021, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella A) allegata al presente accordo. Gli importi mensili dell'incremento tabellare e



1

dell'elemento aggiuntivo della retribuzione previsti con decorrenza 1 gennaio 2021 dall'allegata Tabella A) si intendono assorbiti, alla data dell'1 gennaio 2022, negli importi mensili dell'incremento tabellare e dell'elemento aggiuntivo della retribuzione previsti dall'allegato Tabella 1) all'accordo stralcio di data 19 agosto 2022.

2. Gli incrementi di cui alla Tabella A) allegata al presente accordo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell'accordo di data 10 novembre 2020.

3. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2020 e dall'1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate rispettivamente nelle Tabelle B) e C) allegate al presente accordo.

Art. 4 Incrementi stipendiali personale delle qualifiche forestali

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alle date dell'1 gennaio 2020 e dell'1 gennaio 2021, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella D) allegata al presente accordo. Gli incrementi tabellari previsti con decorrenza 1 gennaio 2021 dall'allegata Tabella D) si intendono assorbiti, alla data dell'1 gennaio 2022, negli incrementi tabellari previsti dall'allegato Tabella 3) all'accordo stralcio di data 19 agosto 2022.


2. Gli incrementi di cui alla Tabella D) allegata al presente accordo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell'accordo di data 10 novembre 2020.

3. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2020 e dall'1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate rispettivamente nelle Tabelle E) ed F) allegate al presente accordo.

Art. 5 Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico



per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

CAPO III PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Art. 6 Progressioni orizzontali

1. E' ammesso il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza, con effetto dall'1 gennaio 2022, dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2021.
2. E' ammesso il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza, con effetto dall'1 gennaio 2023, dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2022.
3. Per l'ammissione alla quinta posizione retributiva i requisiti sono quelli previsti, in via transitoria, dal comma 1 dell'art. 163 "Norma transitoria per la progressione alla quinta posizione retributiva" del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018, con le precisazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, maturati alla data del 31 dicembre 2021 o alla data del 31 dicembre 2022.
4. Il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene a decorrere dall'1 gennaio 2019 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2018, a decorrere dall'1 gennaio 2020 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2019 e a decorrere dall'1 gennaio 2021 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2020.
5. I passaggi di cui ai commi precedenti sono subordinati alla valutazione della prestazione dei dipendenti ex art. 134, comma 3, del CCPL 2016-2018 di data 1 ottobre 2018.

CAPO IV MODIFICHE ACCORDO DI SETTORE A.P.S.P. DI DATA 1.10.2018


Art. 7 Modifiche all'Accordo di settore A.P.S.P. di data 1.10.2018

1. Dopo l'art. 32 dell'Accordo di settore A.P.S.P. di data 1 ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:

"Art. 32 bis

Estensione una tantum per flessibilità del personale impegnato nell'assistenza diretta alla persona


1. Per il periodo contrattuale 1.1.2019 - 31.12.2021, al personale inquadrato nelle figure professionali di Ausiliario, Operatore Socio Assistenziale ed Infermiere che ha svolto attività di assistenza diretta alla persona, anche al fine di compensare il tempo di vestizione, nelle more della ridefinizione delle modalità di riconoscimento della flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona inclusa la necessità della vestizione della divisa aziendale, è

 3

corrisposto un importo complessivo *una tantum*, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, riportato nella sottostante tabella:

| <i>Figura professionale</i> | <i>Importo dell'una tantum ex art. 32 bis</i> |
|-------------------------------|---|
| Ausiliario | € 1.200,00 |
| Operatore Socio Assistenziale | € 1.350,00 |
| Infermiere | € 1.500,00 |

2. L'importo è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestati nel periodo di riferimento, senza alcun riproporzionamento per i rapporti di lavoro a tempo parziale.”.



**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
ARRETRATI ANNI 2020 - 2021**

| CATEGORIE/LIVELLI | POSIZIONI RETRIBUTIVE | Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021 | Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente |
|-------------------|--------------------------|--|---|
| A | 1 [^] | 27,14 | 67,26 |
| | 2 [^] | 27,70 | 68,65 |
| | 3 [^] | 28,34 | 70,24 |
| | 4 [^] | 28,94 | 71,72 |
| | 5 [^] | 29,69 | 73,60 |
| B base | 1 [^] | 28,70 | 71,12 |
| | 2 [^] | 29,36 | 72,76 |
| | 3 [^] | 30,02 | 74,40 |
| | 4 [^] | 30,63 | 75,91 |
| | 5 [^] | 31,42 | 77,87 |
| B evoluto | 1 [^] | 29,74 | 73,71 |
| | 2 [^] | 30,45 | 75,47 |
| | 3 [^] | 31,16 | 77,23 |
| | 4 [^] | 31,87 | 78,99 |
| | 5 [^] | 32,74 | 81,16 |
| C base | 1 [^] | 31,71 | 78,60 |
| | 2 [^] | 32,49 | 80,52 |
| | 3 [^] | 33,25 | 82,40 |
| | 4 [^] | 34,73 | 86,08 |
| | 5 [^] | 36,23 | 89,80 |
| C evoluto | 1 [^] | 35,07 | 86,91 |
| | 2 [^] | 36,02 | 89,28 |
| | 3 [^] | 36,93 | 91,53 |
| | 4 [^] | 38,63 | 95,74 |
| | 5 [^] | 40,38 | 100,08 |
| D base | 1 [^] | 37,69 | 93,42 |
| | 2 [^] | 38,78 | 96,12 |
| | 3 [^] | 39,84 | 98,74 |
| | 4 [^] | 40,91 | 101,40 |
| | 5 [^] | 42,73 | 105,90 |
| D evoluto | 1 [^] | 43,44 | 107,66 |
| | 2 [^] | 44,61 | 110,56 |
| | 3 [^] | 45,81 | 113,55 |
| | 4 [^] | 46,98 | 116,45 |
| | 5 [^] | 48,88 | 121,15 |

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

per la categoria D, livello base, previsto dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) al CCPL 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018 e dall'allegato Tabella 1) all'accordo giornalisti di data 26 novembre 2020

| PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE CATEGORIE/LIVELLI | | Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021 | Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente |
|--|---|--|---|
| D base | Laurea specialistica e laurea quadriennale | 1,06 | 2,62 |
| | Abilitazioni e specializzazioni | 2,01 | 4,99 |
| | Avvocati | 2,87 | 7,12 |

| RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2020 | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| CATEGORIE/LIVELLI | A | | | | | B | C | D | E |
| | STIPENDIO TABELLARE | | | | | | | | |
| | 1ª posizione retributiva a.i. € | 2ª posizione retributiva a.i. € | 3ª posizione retributiva a.i. € | 4ª posizione retributiva a.i. € | 5ª posizione retributiva a.i. € | | | | |
| A | 11.557,68 | 11.972,40 | 12.448,08 | 12.887,28 | 13.448,28 | 1.848,00 | 420,00 | 6.235,70 | |
| B base | 12.500,40 | 12.988,32 | 13.476,24 | 13.927,56 | 14.513,04 | 2.016,00 | 420,00 | 6.277,53 | |
| B evoluto | 13.424,88 | 13.949,40 | 14.473,92 | 14.998,44 | 15.644,88 | 2.244,00 | | 6.317,82 | |
| C base | 14.648,52 | 15.221,88 | 15.783,00 | 16.880,76 | 17.990,76 | 2.424,00 | | 6.371,01 | |
| C evoluto | 16.584,84 | 17.292,24 | 17.963,16 | 19.219,56 | 20.512,56 | 2.892,00 | | 6.445,90 | |
| D base | 17.960,28 | 18.765,36 | 19.546,08 | 20.338,92 | 21.680,76 | 3.360,00 | | 6.545,06 | |
| Laurea specialistica e laurea quadriennale | | | | | | | | | 780,72 |
| Abilitazioni e specializzazioni | | | | | | | | | 1.488,12 |
| Avvocati | | | | | | | | | 2.122,44 |
| D evoluto | 21.269,28 | 22.135,32 | 23.025,72 | 23.891,76 | 25.294,56 | 4.200,00 | | 6.641,64 | |

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

- a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;
 b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.

| RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2021 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| CATEGORIE/LIVELLI | A | | | | | B | C | D | E |
| | STIPENDIO TABELLARE | | | | | | | | |
| | 1ª posizione retributiva a.l. € | 2ª posizione retributiva a.l. € | 3ª posizione retributiva a.l. € | 4ª posizione retributiva a.l. € | 5ª posizione retributiva a.l. € | | | | |
| A | 12.039,12 | 12.463,80 | 12.950,88 | 13.400,64 | 13.975,20 | 1.848,00 | 420,00 | 6.235,70 | |
| B base | 13.009,44 | 13.509,12 | 14.008,80 | 14.470,92 | 15.070,44 | 2.016,00 | 420,00 | 6.277,53 | |
| B evoluto | 13.952,52 | 14.489,64 | 15.026,76 | 15.563,88 | 16.225,92 | 2.244,00 | | 6.317,82 | |
| C base | 15.211,20 | 15.798,24 | 16.372,80 | 17.496,96 | 18.633,60 | 2.424,00 | | 6.371,01 | |
| C evoluto | 17.206,92 | 17.931,36 | 18.618,36 | 19.904,88 | 21.228,96 | 2.892,00 | | 6.445,90 | |
| D base | 18.629,04 | 19.453,44 | 20.252,88 | 21.064,80 | 22.438,80 | 3.360,00 | | 6.545,06 | |
| Laurea specialistica e laurea quadriennale | | | | | | | | | 799,44 |
| Abilitazioni e specializzazioni | | | | | | | | | 1.523,88 |
| Avvocati | | | | | | | | | 2.173,44 |
| D evoluto | 22.039,92 | 22.926,72 | 23.838,60 | 24.725,40 | 26.161,80 | 4.200,00 | | 6.641,64 | |

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;

b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retribuiti

**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.
ARRETRATI ANNI 2020 E 2021**

| PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA | | Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021 | Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente |
|---|--|--|---|
| C base | AGENTE FORESTALE | 31,71 | 78,60 |
| | ASSISTENTE FORESTALE | 32,49 | 80,52 |
| | ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 33,25 | 82,40 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE | 34,73 | 86,08 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva) | 36,23 | 89,80 |
| C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 35,07 | 86,91 |
| | ISPETTORE FORESTALE CAPO | 36,02 | 89,28 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 38,63 | 95,74 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva) | 40,38 | 100,08 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 38,63 | 95,74 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva) | 40,38 | 100,08 |



 A collection of handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several other initials and signatures at the bottom right.

**RETRIBUZIONE FONDAMENTALE
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.**


| PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI | | STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2021 | INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2021 | INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE | INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018 |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|
| C base | AGENTE FORESTALE | 15.211,20 | | € 6.371,01 | 6.380,40 |
| | ASSISTENTE FORESTALE | 15.798,24 | | € 6.371,01 | 7.278,84 |
| | ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 16.372,80 | | € 6.371,01 | 7.954,56 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE | 17.496,96 | | € 6.371,01 | 8.781,24 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva) | 18.633,60 | | € 6.371,01 | 8.781,24 |
| C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 17.206,92 | | € 6.445,90 | 9.348,24 |
| | ISPETTORE FORESTALE CAPO | 17.931,36 | | € 6.445,90 | 9.647,76 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 19.904,88 | | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva) | 21.228,96 | | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 19.904,88 | 1.990,49 (*) | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva) | 21.228,96 | 2.122,90 (*) | € 6.445,90 | 10.080,00 |

(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo.


NOTA A VERBALE A.P.Ra.N.

L'efficacia della sottoscrizione di parte pubblica sulla validità, efficacia ed applicabilità dell'art. 6 "Progressioni orizzontali" di questo accordo è sospesa fino al completamento, con esito positivo, della procedura prevista dall'art. 60 bis della legge provinciale n. 7/1997.


Per l'A.PRaN



Per il Consorzio dei Comuni Trentini



Per l'UPIPA



Trento, 13 febbraio 2023